

Def. 21/19

Rep. Coni /

Sent. .2/20

TRIBUNALE FEDERALE ACI Sport

Il Tribunale Federale dell'ACI Sport, composto dai Sigg.ri Avv. Camillo Tatozzi (Presidente) Cons. Roberto Bucchi (componente), Gen. Ugo Marchetti, Avv. Giuseppe Violante (componente), assistiti dal responsabile della Segreteria del Tribunale Federale, dott. Francesco Pantano, ha adottato la seguente decisione.

FATTO


Con provvedimento dell'11 novembre 2019, la Procura federale deferiva a questo Tribunale i licenziati Russo Andrea (licenza conc./cond. 373902) per violazione degli articoli 7, 8 e 89 del Regolamento Sportivo Nazionale nonché Fichera Luca (licenza conc./cond. 373901) per violazione degli articoli 7, 8 e 89 in relazione all'art. 90 del Regolamento Sportivo Nazionale e chiedeva l'irrogazione della sanzione della sospensione delle licenze per mesi sei e l'applicazione della sanzione della ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento,00) ciascuno.

La Procura avviava il procedimento a seguito della comunicazione datata 24 giugno 2019 con cui il delegato ACI signor Filippo Zuccarino, segnalava alla direzione generale dello sport automobilistico dell'ACI un comportamento contrario alle norme regolamentari da parte degli odierni deferiti.

In particolare, con detta nota, si portava a conoscenza del fatto che nel corso della manifestazione sportiva denominata "21 cronoscalata Giarre Montsalice Milo" disputata nel mese di giugno 2019, il conduttore Russo mentre era alla guida della vettura numero 57 aveva effettuato una inversione di marcia e provocato un incidente.

Tanto, peraltro, era avvenuto nonostante il commissario di percorso signor Minutoli, previamente autorizzato dal direttore di gara, avesse esposto ed agitato la bandiera rossa per un precedente sinistro verificatosi a poca distanza.

Fichera



I signori Russo e Fichera, nella rispettiva qualità di conduttore della vettura 57 e concorrente, producevano il file della “camera car” affermando di essere stati indotti in errore dai commissari di gara.

Pertanto contestavano ogni addebito chiedendo l'archiviazione della procedura.

La Procura federale riteneva comunque sussistente la violazione degli articoli 7 e 8 nonché 85 del RSN e, pertanto, li deferiva a codesto Tribunale.

All'udienza dibattimentale celebrata il giorno 14 gennaio 2020, insisteva quindi nelle richieste avanzate con l'atto deferimento.

I deferiti Russo e Fichera con il patrocinio del difensore costituito, concludevano per l'archiviazione o in subordine per una diminuzione della pena.

DIRITTO

Ritiene il Collegio che i fatti contestati siano inquadrabili nelle fattispecie astratte previste dagli articoli 7, 8 e 89 del RSN.


Non è, invero, revocabile in dubbio che il conduttore Russo abbia effettuato una inversione del senso di marcia durante la gara.

Si tratta di una manovra espressamente proibita dall'articolo 85 del RSN che, alla lettera d), stabilisce “di non compiere, per nessun motivo, anche per breve tratto, il percorso in senso opposto a quello di corsa, sia durante la gara, sia durante le prove ufficiali, e non procedere in retromarcia fuori dello spazio antistante ai box”

A dimostrazione della estrema pericolosità della manovra in parola, osserva questo Tribunale che il succitato articolo 85 del RSN specifica che l'inversione di marcia non debba avvenire “per nessun motivo”.

Nel caso in esame, peraltro, la improvvida decisione è stata assunta dal Russo nonostante il commissario di percorso Minutoli avesse sventolato la bandiera rossa a causa di un incidente verificatosi sul percorso.

In altri termini, l'univoca indicazione di arresto della gara, avrebbe dovuto indurre il concorrente a massimizzare i comportamenti di cautela anziché compiere, paradossalmente, l'azzardata inversione di marcia che è stata causa di una ulteriore collisione.



Alla responsabilità del Russo consegue, ai sensi dell'articolo 90 del RSN, quella del conduttore FICHERA.

Al fine della misura della pena ritiene il Collegio equo irrogare per ciascuno dei deferiti la doppia sanzione della sospensione delle licenze per mesi quattro e l'ammenda di euro 1.200,00 (milleduecento) in applicazione dell'art. 227 del regolamento sportivo nazionale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale dichiara i licenziati Russo Andrea (Lic conc/cond 373902) e Fichera Luca (Conc/cond 373901) responsabili della violazione loro ascritta e determina per ciascuno la sanzione della sospensione della licenze sportive per mesi 4, con decorrenza dal 1 marzo 2020 e l'ammenda di € 1.200,00 (milleduecento).

Roma 14/01/2020


IL PRESIDENTE
Pres. Camillo Tatozzi

COMPONENTE RELATORE

Avv. Giuseppe Violante

